

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including "ALPAC", "MT-TP", and "CIMO".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Foschini

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
Azienda Sanitaria Locale di Vallecammonica-Sebino
AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
anno 2009

Premessa

Il presente contratto è diretto a favorire il continuo processo di rinnovamento in corso nell'Azienda, finalizzato alla crescita qualitativa della prestazione sanitaria resa all'utenza ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi, attraverso la valorizzazione della professionalità dei dipendenti correlata al miglioramento della qualità dei servizi, l'armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il rapporto di lavoro anche con riguardo alla natura privatistica, la razionalizzazione della struttura retributiva, la produttività correlata agli obiettivi aziendali.

Art. 1: Campo di Applicazione

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) si applica a tutti i Dirigenti dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria assunti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato presso l'Azienda Sanitaria Locale di Vallecampaonica-Sebino. Sono fatte salve le limitazioni stabilite dal CCNL per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto a tempo parziale (CCNL integrativo del 20.2.2001).

Art. 2 - Esercizio del diritto di sciopero.

L'esercizio del diritto di sciopero è regolato dal protocollo di cui all'allegato n. 1.

Art. 3: Relazioni Sindacali

Le Relazioni Sindacali sono regolate dal protocollo di cui all'allegato n. 2.

Art. 4: Decorrenza e durata

Salva diversa indicazione il presente contratto è applicabile dal giorno successivo a quello della stipula e rimarrà in vigore fino alla stipula di un successivo CCIA, fatto salvo quanto definito con specifiche norme o accordi successivi.

Dalla data di decorrenza vengono meno tutte le norme contenute in accordi aziendali, comunque denominati, in contrasto con quanto regolato dal presente Contratto. Della stipulazione e dei suoi contenuti viene data comunicazione da parte dell'Azienda, con idonea pubblicità a carattere generale, a tutti i Dirigenti entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.

Art. 5: Finanziamento

Il presente Contratto viene finanziato ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL del 3.11.2005. Le modalità di costituzione dei Fondi sono conseguenti all'applicazione degli artt. 54, 55 e 56 del CCNL del 3.11.2005, degli artt. 10, 11 e 12 del CCNL del 5.7.2006, nonché degli artt. 24, 25 e 26 del CCNL del 17.10.2008, così come descritte nell'allegato n. 3.

I Fondi annualmente devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili negli specifici fondi sono temporaneamente utilizzate nel fondo della retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di provenienza a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.

I Fondi previsti saranno automaticamente integrati da ulteriori quote che dovessero essere stanziare dal CCNL o da accordi regionali.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dot. Angelo Foschini

CNO

D. della C.O.S. 2009
V. Anguelli

ALBA C

[Signature]

MIL. FPL
2

Art. 6: Controlli e verifiche

Le parti si incontreranno con cadenza almeno semestrale per compiere un esame congiunto sullo stato di applicazione del presente Contratto e per verificare la congruità delle quote economiche erogate rispetto alla disponibilità dei Fondi costituiti.

Qualora si riscontrassero scostamenti significativi nella gestione dei Fondi tra quanto previsto e quanto erogato, la Direzione Aziendale ne darà immediata informazione alla delegazione trattante di parte sindacale. In tali casi, entro 10 giorni dall'informazione, su richiesta sindacale, si dovrà tenere uno specifico incontro per le verifiche necessarie.

Nel corso del periodo di cui al comma precedente le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali né per quanto riguarda la continuità nelle erogazioni né per quanto riguarda l'apertura formale di contenzioso.

Art. 7: Artt. 14 e 15 del CCNL del 3.11.2005 (Orario di lavoro dei Dirigenti)

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del CCNL del 3.11.2005 e richiamato quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 14, i Dirigenti devono assicurare la propria presenza, di norma, nei giorni e nella fascia oraria di attività delle strutture in cui operano ed in tutte le occasioni di convocazione da parte della Direzione e/o del Dirigente Responsabile allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Ciascun Responsabile definirà le fasce orarie relative alla propria struttura per la copertura ordinaria del servizio.

La flessibilità nella gestione del debito orario, ove dovuto, o dell'orario di presenza, non sottrae il Dirigente dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di rilevazione normalmente in uso in Azienda.

In ogni caso le eventuali giornate in cui non venisse registrata la presenza verranno considerate giornate di ferie, salvo giustificazione dell'omissione.

Per i Dirigenti tenuti al rispetto del debito orario settimanale, è ammessa la compensazione. Al fine di garantire il necessario recupero psico-fisico non sono consentite presenze in orario eccedenti, di norma, le 7 ore consecutive oltre l'orario ordinario.

Per i Dirigenti l'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi assegnati eccedente l'orario contrattualmente dovuto è negoziato anno per anno in sede di contrattazione aziendale.

Art. 8: Art. 16 del CCNL del 3.11.2005 (Servizio di guardia)

Relativamente all'organizzazione dei servizi di guardia restano salve le disposizioni contrattuali e vigenti in Azienda.

Art. 9: Art. 17 del CCNL del 3.11.2005 (Pronta disponibilità)

Relativamente all'organizzazione dei turni di pronta disponibilità restano salve le disposizioni vigenti in Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Foschini

3
MIL-FPL
ALFAC
M. Foschini
D. Foschini
D. Foschini
D. Foschini
D. Foschini

Art. 10: Art. 7 del CCNL del 17.10.2008 (Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero)

Al fine di garantire il pieno recupero delle energie psico-fisiche dei dirigenti, nonché di prevenire il rischio clinico, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna è obbligatoria, di norma, la fruizione immediata di un periodo di riposo continuativo non inferiore alle 11 ore prima della ripresa dell'attività lavorativa, nonché un intervallo, di norma, minimo di sei ore di analogo riposo obbligatorio prima del turno di servizio di guardia notturna.

Art. 11: Art. 23 del CCNL del 3.11.2005 (Formazione ed ECM)

L'attività di Aggiornamento e Formazione aziendale è regolamentata da apposito protocollo di cui all'allegato n. 4.

Con cadenza annuale l'Azienda approva il Piano Formativo annuale ivi compresa la determinazione del fondo nel limite dell'1% del monte salari annuo. Il Piano Formativo Scientifico che viene predisposto dall'Ufficio Aggiornamento e Formazione sentito il Comitato Scientifico che valuta la conformità dei contenuti tecnici e scientifici alle norme nazionali e regionali in materia ed acquisito il parere delle OO.SS.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 1994/1997 relativamente all'aggiornamento obbligatorio, per l'aggiornamento facoltativo si può disporre degli 8 giorni di permesso di cui all'art. 23 del CCNL del 5.12.1996.

L'aggiornamento professionale è finalizzato al completamento della preparazione professionale e, anche in vista della mobilità di personale e della riconversione funzionale del medesimo, al miglioramento della qualità del servizio e alla progressione della professionalità e della capacità.

Art. 12: Art. 56 del CCNL del 3.11.2005

Con cadenza annuale la contrattazione integrativa aziendale definirà i criteri generali per la gestione del fondo della retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nei limiti delle somme attribuite al fondo medesimo per l'esercizio dell'anno di riferimento.
La gestione del Fondo e le modalità di distribuzione del medesimo avverranno secondo quanto stabilito nell'allegato n. 5.

Art. 13: Attività libero professionale intramuraria

Le parti convengono circa l'applicabilità del regolamento di cui all'allegato n. 6 la cui decorrenza è stata stabilita dall'1.1.2008 per la Dirigenza Medica, mentre per la Dirigenza Veterinaria resta salvo quanto già sancito con decreto n. 421 del 30.6.2008 di cui all'allegato 7.

Art. 14: Assenze per malattia.

L'art. 24 "Assenze per malattia" del CCNL del 5.12.1996, dispone, al comma 7, "l'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda o Ente, alla quale va inviata la certificazione medica". La scadenza entro la quale deve essere inviata la suddetta certificazione medica è fissata entro i tre giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Foschini
Morini
ALPAC
L'Allegato n. 4
L'Allegato n. 5
L'Allegato n. 6
L'Allegato n. 7

Art. 15: Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente CClA rimangono in vigore le disposizioni riportate nel precedente CClA sottoscritto in data 27.12.2007.

ALPAG
MONTI
MIL-FPL
5

Donato
Vampiro
CNO
CNO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Foschini

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA-MOENIA

Articolo 1: Definizione.

Per attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori o in agguanta dell'impegno di servizio, fuori dai turni di pronta disponibilità e di aspettativa a vario titolo, fuori dai giorni di festività intrasettimanali, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, in regime di ricovero, ambulatoriale, ecc. in favore e su libera scelta dei soggetti richiedenti e con oneri a carico degli stessi.

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto né concorrenziale con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda ma deve concorrere ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva dei servizi resi all'utenza, integrandosi con quella istituzionale; il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

Articolo 2: Principi Generali.

L'ASL di Vallecamonica-Sebino organizza l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.), nel rispetto dei seguenti principi generali:

1. l'attività libero professionale intramuraria viene autorizzata dall'Azienda ed effettuata in spazi ed ore concordati tra il professionista e la Direzione Ospedaliera del Presidio o la Direzione del Dipartimento Territoriale presso il quale si svolge l'attività, con contestuale individuazione delle attrezzature utilizzabili, anche allo scopo di non interferire con la piena funzionalità dei servizi;
2. l'A.L.P. non deve contrastare con le finalità istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alla tutela da parte del servizio pubblico, della salute dei cittadini e deve essere esercitata in sintonia con le finalità proprie dell'Azienda;
3. l'A.L.P. è prestata di norma nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente; non sono erogabili in regime libero professionale intramoenia: le prestazioni di Pronto Soccorso, quelle del S.I.M.T. e del Sert, i ricoveri nei servizi di Emergenza-Urgenza, Terapia Intensiva, Unità di Cura Coronaria, Rianimazione ed Emodialisi nonché tutte quelle prestazioni che per condizioni strutturali e/o oggettive accertate, ovvero per l'alta incidenza del costo dei fattori produttivi inerenti l'organizzazione di supporto necessaria, risultino economicamente non sopportabili dall'Azienda;
5. i Dirigenti interessati dovranno garantire un livello di produttività qualitativo almeno pari, sia in regime di assistenza pubblica che in regime di A.L.P.;
6. durante l'esercizio dell'attività libero professionale non è consentito l'uso del ricettario S.S.N. (art. 15 quinquies comma 4 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502);
7. è fatto divieto ai professionisti che svolgono l'attività libero professionale in regime intramurario di riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da loro erogate, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Fasshini

MIL-FPL

8. la sospensione dell'esercizio dell'attività di servizio per effetto di assenze che comportino l'impossibilità a prestare servizio (es.: malattia, infortunio, riposo biologico, interdizione dal lavoro, etc.), e con esclusione del congedo ordinario e dei recuperi di riposo non goduti, comporta contestualmente la sospensione, per il corrispondente periodo, dell'autorizzazione a svolgere l'A.L.P.;
9. una corretta programmazione dell'A.L.P. intramuraria e le risorse dalla stessa derivanti, nonché ulteriori risorse eventualmente disponibili, dovranno essere utilizzate per interventi mirati alla salvaguardia, al potenziamento ed alla valorizzazione delle attrezzature dell'Azienda;
10. l'esercizio dell'A.L.P. non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda;
11. lo specifico tariffario delle prestazioni libero professionali dovrà essere comunicato all'utente all'atto della richiesta della prestazione: l'Amministrazione provvede, inoltre, ad informare sugli orari dell'A.L.P. prestata dal personale sanitario autorizzato e le modalità di prenotazione delle prestazioni;
12. il personale della dirigenza del ruolo sanitario che ha optato per la libera professione extra-moenia non può esercitare in nessuna forma, l'attività libero professionale intramoenia, anche se di natura occasionale ed episodica, a favore o nell'interesse di strutture pubbliche, ivi comprese quelle di appartenenza, o private accreditate con il S.S.N., anche parzialmente o provvisoriamente;
13. l'attività che inizia in libera professione intramuraria deve proseguire e finire in libera professione intramuraria (fatta eccezione per l'attività di ricovero conseguente a visita effettuata in regime di attività libero professionale) e viceversa per quella istituzionale, salvo libera scelta alternativa ed espressa dall'utente;
14. il dirigente non può adottare, durante l'espletamento dell'attività istituzionale comportamenti tali da favorire direttamente o indirettamente la propria A.L.P.

Articolo 3: Tipologie

L'esercizio dell'attività libero professionale può avvenire nelle seguenti forme:

1. libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente in forma singola o associata del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
2. attività libero professionale svolta in équipe, all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
3. attività libero-professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda del S.S.R. o Ente del comparto, presso Istituzioni pubbliche non sanitarie o Istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, in altre strutture sanitarie non accreditate, ditte o associazioni con personalità giuridica di diritto privato, previa convenzione;
4. attività libero-professionali a pagamento richiesta da terzi (utenti singoli o associati, aziende o enti) all'Azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;
5. attività in costanza di ricovero, caratterizzata dall'esplicita manifestazione della volontà del paziente di affidarsi alle cure, che per loro natura devono essere svolte in regime di ricovero ospedaliero, di uno o più medici di sua fiducia, nominativamente prescelti tra quanti operano all'interno dell'Azienda ospedaliera con rapporto esclusivo, in regime di libera professione intramoenia;
6. attività di consulenza e consulti a favore di singoli utenti ed erogata al loro domicilio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario.

Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965.

Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui al punto 3.4 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda o dalla Direzione del Presidio allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza d'organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge (art.55, comma 2, del CCNL 8.6.2000, art.14, comma 6, del CCNL 11.5.2005 e D.g.r. n. VIII/2307 del 5.4.2006).

Le prestazioni erogate secondo questa modalità in casi di eccezionalità stabiliti dalla Direzione Aziendale non devono essere conteggiate nel numero di prestazioni erogate e chiaramente separate dalla libera professione intramuraria, sulla base di una specifica programmazione e gestione aziendale.

L'attività libero professionale dei Dirigenti medici veterinari è disciplinata da separato regolamento.

Articolo 4: Attività certificate.

In ragione della coerenza tra l'attività svolta in ambito istituzionale e l'attività libero professionale, l'esercizio della libera professione per le attività certificate è consentito esclusivamente ai dirigenti che sono autorizzati a svolgere tale attività per compiti di istituto.

Articolo 5: Attività escluse.

Non rientrano fra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti o Ministeri;
- relazione a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
- partecipazione a comitati specifici;
- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con il rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda da della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totalità delle prestazioni;
- espletamento dell'incarico di perito o consulente tecnico d'ufficio a seguito di nomina da parte dell'autorità giudiziaria (D.M. 28/02/1997 e nota del Dipartimento Funzione Pubblica 16/12/1996, prot. 10108).

Le attività di cui al presente articolo deve essere previamente comunicate ai fini autorizzativi. I proventi derivanti dagli incarichi in argomento sono da corrispondere direttamente al dirigente interessato.

Morici ALPA
 Dott. Angelo Foschini
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Angelo Foschini
 M11-F17
 3

Articolo 6: Controlli e situazioni di incompatibilità.

L'attività di controllo sulla libera professione è garantita, per gli ambiti di rispettiva competenza, dai Direttori di Dipartimento e dalla Direzione di Presidio.
Tale attività si esercita mediante verifica della regolarità delle prestazioni resa nelle diverse forme di libera professione e attività a pagamento.

Articolo 7: Orario

L'attività libero professionale ambulatoriale, nelle varie tipologie, deve essere svolta fuori dall'orario di servizio, al di fuori dei turni di guardia e, salvo casi eccezionali su richiesta della Direzione, al di fuori dei turni di reperibilità e non comporta accumulo di lavoro straordinario.
Il dirigente è tenuto a comunicare preventivamente giorni ed orari nei quali eserciterà l'attività libero professionale intramuraria che deve essere organizzata in orari diversi da quelli programmati per l'attività divisionale.
Nei servizi diagnostici, in considerazione della loro peculiarità, l'A.L.P. è normalmente svolta con badge inserito salvo diversi accordi valutati di volta in volta con la Direzione di Presidio o del Dipartimento territoriale.
Per tali servizi è dovuto un prolungamento di orario proporzionale al rapporto fra gli introiti di competenza ed il valore orario stabilito o ai tempi medi di esecuzione delle prestazioni.

Articolo 8: Autorizzazione/variazione all'esercizio.

Il Dirigente con rapporto di lavoro esclusivo che intende svolgere o modificare l'attività libero professionale (ivi compresa la tariffa) deve presentare richiesta alla Direzione di Presidio o alla Direzione Dipartimentale territoriale, mediante la procedura o la modulistica in uso, l'autorizzazione è concessa dal Direttore Generale o suo delegato.

Articolo 9: Categorie professionali.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale Medico Chirurgo e delle altre professionalità della Dirigenza del Ruolo sanitario nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'equipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale.
L'attività libero professionale intramuraria è prestata di norma nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non può essere citare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina può essere autorizzato ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, purché tale attività sia compresa tra quelle erogabili in via istituzionale.

Articolo 10: Personale coinvolto nella ripartizione dei proventi.

Il personale coinvolto nell'attività libero professionale è individuato come segue:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Foschini

U11-FPL

- Dirigente (singolo o in équipe) al quale l'utente, pagante in proprio, richiede la prestazione e che esercita l'A.L.P. fuori dall'impegno di servizio;
- Personale di supporto diretto: personale del ruolo sanitario che collabora direttamente allo svolgimento delle prestazioni libero professionali, rese sia individualmente che in équipe. L'adesione di detto personale all'attività libero professionale è volontaria ed avviene fuori dall'impegno di servizio;
- Personale di supporto indiretto: personale dei restanti ruoli che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale;
- Personale della dirigenza sanitaria che ha operato per l'attività libero professionale intramuraria e che, in ragione delle funzioni svolte, dell'incarico gestionale assegnato o della disciplina di appartenenza, può svolgere attività ridotta, ovvero non può esercitare l'attività libero - professionale.

Articolo 11: Tariffe.

Per tutte le prestazioni erogate in ragione di libera professione si fa riferimento al tariffario aziendale o regionale.
Entro il 30 novembre di ogni anno, e con decorrenza dal successivo mese di gennaio, il personale interessato potrà rideterminare la tariffa.

Articolo 12: Ripartizione dei proventi

I proventi dell'attività libero professionale sono ripartiti come segue:

- una percentuale al Dirigente o all'équipe che ha eseguito la prestazione;
- una percentuale per remunerare il personale di supporto diretto;
- una percentuale per il fondo di perequazione;
- una percentuale per il supporto indiretto;
- una percentuale per il ristoro delle spese vive e generali (compresa l'IRAP), incamerata dall'Azienda.

Le percentuali di riparto delle diverse tipologie di A.L.P. sono riportate nei prospetti allegati al presente regolamento.

Articolo 13: Personale di supporto.

Il personale di supporto diretto medico, infermieristico, tecnico, della riabilitazione, ecc., che partecipa direttamente fuori dall'orario di lavoro all'A.L.P., può essere individuato dal Medico prescelto o dal responsabile dell'équipe, di norma e se possibile con il criterio della rotazione. Non può partecipare all'A.L.P. il personale in orario ridotto a seguito di maternità ed il personale assente dal servizio a qualsiasi titolo salvo le assenze per congedo ordinario. Il personale che beneficia di istituti che comportano riduzione d'orario può partecipare solo a richiesta delle Direzioni competenti.

Il personale a part-time può partecipare solo nella misura oraria permessa dalla normativa contrattuale vigente. L'attività è riferita all'intera équipe quando per sua natura non sia possibile l'attribuzione diretta della stessa a singoli operatori. In questo caso la partecipazione ad attività di supporto dell'attività libero-professionale è obbligatoria. Negli altri casi, la partecipazione al tuo

ri di fiori dell'orario di servizio è volontaria e dà diritto a ricevere le quote economiche destinate al personale di supporto diretto. La presenza effettuate dal personale di supporto diretto comprende la preparazione ed il ripristino della struttura utilizzata, per quanto di competenza (strumentario chirurgico, apparecchiature, ecc.).

L'eventuale indisponibilità a svolgere funzioni di supporto extra orario deve essere espressamente dichiarata.

L'attività di supporto da parte dei dirigenti sanitari che hanno optato per l'extra moenia, se necessaria, è svolta unicamente nel normale orario di servizio contrattuale dovuto.

Il personale di supporto diretto del comparto è di norma retribuito con un compenso orario, per l'occasione rideterminato in € 21,00. Il personale il cui apporto è essenziale o concorrente ai fini della prestazione (esempio: tecnico di radiologia medica e personale infermiere di endoscopia) è remunerato con una percentuale della tariffa.

Articolo 14: Fondo di perequazione e di supporto indiretto.

A norma di quanto previsto dagli art.57, lettera i), del CC.CC.NN.LL. 1998 - 2001 dell'area della Dirigenza Medica, Veterinaria e dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, una quota non inferiore al 5% di tutti i proventi dell'attività libero professionale, è accantonata e finalizzata alla costituzione del fondo di perequazione; un'altra quota è accantonata per il supporto indiretto del personale del comparto. Il fondo di perequazione è destinato alla perequazione delle discipline mediche o del ruolo sanitario alle quali è precluso o che hanno una limitata possibilità di esercizio della libertà professionale intramuraria, mentre il fondo di supporto indiretto è finalizzato al riconoscimento dell'attività di supporto alla gestione complessiva della libera professione e delle commesse responsabilità.

Articolo 15: Criteri di ripartizione del fondo di perequazione e comune del comparto.

Il fondo di perequazione per la dirigenza viene così suddiviso:

- una quota pari al 70% del fondo di perequazione sarà distribuita al personale dipendente appartenente al ruolo dirigenziale medico, veterinario e sanitario non medico secondo criteri paritari ed in relazione alla presenza in servizio;
- Una quota pari al 30% del fondo di perequazione sarà distribuita ai dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici delle UU.OO. che in corso d'anno si sono trovati nell'impossibilità di esercitare l'attività libero professionale. L'individuazione di tali UU.OO. e le relative quote saranno di anno in anno concordate con le OO.SS. Nella prima fase sono individuati il Pronto Soccorso, il SIMT, il Ser.T. e la Farmacia, il Laboratorio e l'Anatomia Patologica.

A fronte della liquidazione dei compensi il personale dirigente dovrà prestare attività aggiuntiva di un'ora ogni 60 euro percepiti.

Il fondo comune del personale del comparto sarà utilizzato prioritariamente per integrare il finanziamento del supporto diretto del personale del comparto il cui compenso è rideterminato in € 21,00 orari; una quota (non inferiore ad € 5.000,00) è destinata al personale che presta supporto indiretto ma necessario all'A.L.P. (attività istruttoria, organizzazione, prenotazione, contabilità, liquidazione, ecc.), da ripartire secondo il criterio della effettiva partecipazione all'attività. L'importo orario dell'attività di supporto indiretto del personale del comparto è stabilito in € 19,00 ed a fronte della liquidazione dei compensi è dovuto il corrispondente plus orario.

D. de G. (signature)

 M. (signature)

 M. (signature)

 IL DIRETTORE GENERALE

 Dott. Angelo Foschini

 11/11/2011

- Sono comunque esclusi dalla ripartizione dei fondi di perequazione e comune:
- Il personale medico extra moenia e quello con impegno orario ridotto;
 - Il personale che abbia effettuato altre attività remunerate o incentivate in misura superiore ai compensi derivanti dalla perequazione (sedute operatorie, riconoscimento regionale per attività di dialisi, commissione invalidi, progetti ed iniziative aziendali ed altre attività che saranno escluse in accordo con le OO.SS.);
 - Il personale con incarico libero professionale, di collaborazione coordinata e continuativa, con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo e simili.

Articolo 16: Incompatibilità e sanzioni

I Dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della Libera Professione intramuraria possono svolgere attività sanitaria solo in nome e per conto dell'Azienda.

La violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni o l'insorgenza di situazione di conflitto d'interesse o che comunque implicino forme di concorrenza sleale, costituiscono grave violazione degli obblighi di servizio e sono fonte delle connesse responsabilità e sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto di lavoro.

Al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della Libera Professione extramuraria è vietato l'esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria.

Previa segnalazione scritta dagli uffici preposti ai controlli sulle rilevazioni delle presenze, in caso di attività libero professionale fatta in orario di servizio, ovvero, di situazione di debito orario, si procederà alla rivalsa di quanto indebitamente percepito dal professionista per la prestazione resa in libero professione intramuraria. Le prestazioni prodotte verranno considerate rese nell'ambito della attività divisionale e come tale integralmente incamerata dall'Azienda ferma restando l'affluenza ai fondi del precedente art. 13 delle percentuali indicate.

L'Amministrazione inoltre può con motivato provvedimento revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale qualora sussistano gravi e comprovate violazioni del presente Regolamento.

Articolo 17: Assicurazioni.

L'Azienda garantisce a tutti i dirigenti che svolgono la Libera professione intramuraria, nonché al personale di supporto, una copertura assicurativa per la responsabilità civile, ai sensi del CCNL vigente (art. 24 CCNL comma 1, art. 25 CCNL comma 1)

Articolo 18 : Attività ambulatoriale in struttura esterna.

Il Direttore Generale, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio della libera professione intramoenia, può autorizzare il personale della dirigenza medica e sanitaria che abbia optato per l'esercizio intramoenia della libera professione ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'ente, spazi in strutture non accreditate con il SSN.

Le prenotazioni e le riscossioni saranno gestite direttamente dall'Azienda.

Le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Foschini
MIL-FPL
7

L. 20/12/2012
C.S. 2/2/12

M. ...
D. ...
C. ...

Articolo 19: Tariffario per l'A.L.P. in regime di ricovero.

Nel rispetto dei principi di cui all'art.52 del Nuovo Codice Deontologico, il Medico determina le prestazioni erogabili in regime libero-professionale e fissa i relativi oneri in contraddittorio con l'Azienda. Al predetto onorario vengono applicate per la tariffazione all'utente le percentuali di maggiorazione previste nell'allegato prospetto. Dette percentuali costituiscono il limite massimo per il compenso da richiedere all'utente, mentre possono essere assegnate ad un numero di destinatari liberamente decisi dal medico prescelto. L'A.L.P. resa in regime di ricovero comprende tutti gli interventi di diagnosi e cura medici e chirurgici, nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, normalmente connesse ai singoli interventi o tipologie o episodi di ricovero, comprese anche le prestazioni necessarie per le eventuali complicanze. Non comprende invece le quote non riconosciute dalla Regione (DRG e protesi).

La tariffa a carico del paziente comprende:

- Gli oneri del medico prescelto;
- Le tariffe per gli interventi di diagnosi e cura medici e chirurgici per le prestazioni aneste-siologiche nonché i corrispettivi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi;
- I compensi per le prestazioni delle équipes di supporto diretto ed indiretto;
- Una quota a favore dell'Azienda per recupero oneri sostenuti per l'A.L.P. e per utile Aziendale;
- la quota parte del DRG non riconosciuta dalla Regione;

La tariffa medesima sarà integrata dal materiale protesico (protesi vascolari, ortopediche, acustiche, ecc), non utilizzate nell'attività istituzionale o comunque non coperte dal rimborso regionale, calcolato per la parte eccedente i costi medi della protesi di normale utilizzo e dagli oneri per eventuali altre prestazioni aggiuntive richieste dal paziente quali consulenze e consulti.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e contrattuale.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
 Sede Legale: Via Nissolina, 2 - 25043 - Breno (BS) - Tel. 0364/329.1 - Fax 0364/329310
 www.aslvallecamonicasebino.it
 Codice Fiscale e Partita Iva n. 02072150986




Tabella di ripartizione dei proventi

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Sergio Foschini

a) Attività ambulatoriale individuale con supporto senza utilizzo apparecchiature (visite e certificazioni)

Onorario diri-	Supporto diret-	Fondo pereguazio-	Supporto indiret-	Quota Azienda
----------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------

Manuscript notes:
 Vallecamonica-Sebino
 D.ela
 Carlo
 Mont.
 DIPAC
 8
 MIL-F2

ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO

gente	78%	to	4%	ne	5%	to	3%	Quota Azienda (*)	10%
-------	-----	----	----	----	----	----	----	-------------------	-----

b) Attività ambulatoriale individuale con supporto con utilizzo apparecchiature di base e piccoli interventi

Onorario diri-gente	66%	Supporto diretto	4%	Fondo perequazione	5%	Supporto indiretto	3%	Quota Azienda (*)	22%
---------------------	-----	------------------	----	--------------------	----	--------------------	----	-------------------	-----

c) Attività di diagnostica radiologica tradizionale con supporto

Onorario diri-gente	44%	Supporto diretto	22%	Fondo perequazione	5%	Supporto indiretto	3,5%	Quota Azienda (*)	25,5%
---------------------	-----	------------------	-----	--------------------	----	--------------------	------	-------------------	-------

d) Attività di diagnostica radiologica con supporto con utilizzo apparecchiature tecnologiche di livello elevato (Mammografia - TAC - RNM)

Onorario diri-gente	41%	Supporto diretto	22%	Fondo perequazione	5%	Supporto indiretto	3,5%	Quota Azienda (*)	28,5%
---------------------	-----	------------------	-----	--------------------	----	--------------------	------	-------------------	-------

e) Attività diagnostica con supporto con utilizzo apparecchiature tecnologiche di livello medio (metodiche ecografiche)

Onorario diri-gente	63%	Supporto diretto	4%	Fondo perequazione	5%	Supporto indiretto	4%	Quota Azienda (*)	24%
---------------------	-----	------------------	----	--------------------	----	--------------------	----	-------------------	-----

f) Attività di endoscopia con supporto diretto

Onorario diri-gente	66%	Supporto diretto	4%	Fondo perequazione	5%	Supporto indiretto	3%	Quota Azienda (*)	22%
---------------------	-----	------------------	----	--------------------	----	--------------------	----	-------------------	-----

g) Onde d'urto con supporto diretto

Onorario diri-gente	66%	Supporto diretto	4%	Fondo perequazione	5%	Supporto indiretto	3%	Quota Azienda (*)	22%
---------------------	-----	------------------	----	--------------------	----	--------------------	----	-------------------	-----

h) Attività ambulatoriale individuale senza supporto senza utilizzo apparecchiature (visite e certificazioni)

Onorario dirigente	82%	Fondo perequazione	5%	Supporto indiretto	3%	Quota Azienda (*)	10%
--------------------	-----	--------------------	----	--------------------	----	-------------------	-----

Dott. Angelo Foschini
 DIRETTORE GENERALE - F. 12
 M. P. A. P. A. C.
 N. 25421
 N. 25421

ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO

i) Attività ambulatoriale individuale senza supporto con utilizzo apparecchiature di base e piccoli interventi

Onorario dirigente	Fondo perequazione	Supporto indiretto	Quota Azienda (*)
70%	5%	3%	22%

l) Attività diagnostica senza supporto con utilizzo apparecchiature tecnologiche di livello medio (metodiche ecografiche)

Onorario dirigente	Fondo perequazione	Supporto indiretto	Quota Azienda (*)
67%	5%	4%	24%

m) Attività intramoenia c.d. "allargata" (al netto della quota della struttura), consulenze, corsi e simili

Onorario dirigente	Fondo perequazione	Supporto indiretto	Quota Azienda (*)
80%	5%	1,5%	13,5%

(*) compreso IRAP. In caso di diminuzione dell'IRAP la quota corrispondente incrementerà il supporto diretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angela Foschini

Man. ATAC
Vapucchi
Data 2002
L. 117-FPL
1

Libera professione in regime di ricovero area chirurgica:

- a) Medico/i che effettua/no direttamente la prestazione: quota base dell'onorario prestabilito, ripartita secondo le quote stabilite dal Responsabile dell'équipe o dal Medico prescelto;
- b) Personale di supporto diretto (strumentista, nurse, ecc.): 8% della quota Medici;
- c) Fondo perequazione personale della dirigenza sanitaria : 5% dell'onorario;
- d) Personale che partecipa all'attività libero - professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio - art.4, comma 1.a del D.M. 31.7.1997: 4,5% dell'onorario, distribuito in ragione di due quote per il personale dirigente, una quota e mezzo per il personale di coordinamento, una quota e venti per il personale infermiere e di una quota per il restante personale;
- e) Personale del ruolo tecnico (O.T.A. e Ausiliario) di sala operatoria che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero - professionale: 1,5% dell'onorario,
- f) Fondo comune personale del comparto che partecipa all'organizzazione, alle attività amministrative commesse, ecc. 3,5% dell'onorario;
- g) IRAP, in misura dell'8,5% sui compensi di cui sopra;
- h) Quota partecipazione alla spesa: 30% del DRG;
- i) Costi generali: 5% del DRG;
- j) Utile Aziendale: 5% del DRG.

Libera professione in regime di ricovero area medica:

- a) Medico prescelto che effettua direttamente la prestazione: quota base dell'onorario prestabilito;
- b) Personale Medico del reparto: 20% della quota Medici ripartita in parti uguali;
- c) Fondo perequazione personale della dirigenza sanitaria: 5% dell'onorario;
- d) Personale del comparto che partecipa all'attività libero - professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio - art.4, comma 1.a del D.M. 31.7.1997: 4,5% dell'onorario, distribuito in ragione di due quote per il personale di coordinamento, una quota e mezzo per il personale infermiere e di una quota per il restante personale;
- e) Fondo comune personale del comparto che partecipa all'organizzazione, alle attività amministrative commesse, ecc. 3,5% dell'onorario;
- k) IRAP, in misura dell'8,5% sui compensi di cui sopra;
- f) Quota partecipazione alla spesa: 30% del DRG;
- g) Costi generali: 5% del DRG;
- h) Utile Aziendale: 5% del DRG.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Foschini

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including "Mauri", "BPPAC", "Dott. Foschini", and "Dott. Foschini". There are also some illegible scribbles and numbers like "1" and "2".

Regolamento per l'esercizio dell'Attività libero professionale intramuraria (ALPI) dei Medici Veterinari.

art. 1 Per attività libero professionale del personale medico-veterinario, si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori orario di servizio e lavoro, presso strutture dell'Asl o presso gli allevamenti del territorio (nel caso di animali di grossa taglia), in favore e su libera scelta del richiedente e con oneri a carico dello stesso.

L'Asl di Vallecarnonica-Sebino garantisce il diritto all'esercizio della libera professione intramuraria per attività che non rientrino nei compiti di istituto esclusivi così come estrapolabili nella parte A del tariffario regionale.

Il medico veterinario esercita la libera professione nelle tipologie di cui all'art. 15 quinquies comma 2 D.Lgs. 229/99 solamente in assenza di contrasto effettivo (certo/sicuro) con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'Azienda nella specifica prestazione professionale e, quindi, in assenza di sovrapposizione delle figure del controllore e del controllato per la specifica prestazione professionale.

L'attività libero professionale non potrà comportare, per ciascun dirigente veterinario un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali con un impegno orario non superiore al 50% dell'orario di servizio contrattualmente previsto.

art. 2 L'attività libero professionale intramuraria si concretizza nelle prestazioni previste dai nomenclatori tariffari definiti dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Brescia. Si considerano tali:

- le visite e le altre prestazioni ambulatoriali effettuate dal personale medico veterinario singolarmente o in équipe,
- i consulti e le consulenze,
- le certificazioni o le relazioni sanitarie richieste dall'utente a fini privati,
- le prestazioni cliniche e chirurgiche.

art. 3 L'attività libero professionale deve essere svolta in orari predefiniti con il **Responsabile** della struttura operativa di appartenenza del Dirigente interessato. Essa comunque deve essere prestata al di fuori del normale orario di lavoro (cioè con cartellino timbrato in uscita), dei turni di pronta disponibilità, di orario aggiuntivo e guardia veterinaria, ove esistenti.

In assenza di spazi adeguati nell'ambito di strutture afferite all'Azienda, il personale che ha optato per l'esercizio della libera professione intramurale è autorizzato ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Asl, nel rispetto dei limiti temporali e delle indicazioni normative nazionali e regionali vigenti, studi ed ambulatori privati. In questo caso l'Azienda stipula apposite convenzioni con le strutture ove il professionista esercita la libera professione.

art. 4 L'Asl potrà richiedere ai propri Dirigenti prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro soprattutto in presenza di carenze di organico. Tali prestazioni sono da considerare prioritarie rispetto all'esercizio della libera professione.

art. 5 L'attività libero professionale non deve intendersi come peculiare modalità organizzativa dell'Asl nella erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza e,

Manzoni
MPAC
Stampiglia
Diretta
grazie
grazie
- 1 -
Bozza
Bozza

per tanto, deve essere esercitata nel pieno rispetto dello status organizzativo aziendale inteso quale assetto organizzativo-funzionale autorizzato e accreditato. L'attività libero professionale deve essere esercitata nella stessa "Area" per la quale si esplica l'attività di servizio ordinaria. Tuttavia il Dirigente può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS, maggiormente rappresentative della dirigenza veterinaria, ad esercitare l'attività in Area diversa da quella di appartenenza.

art. 6

L'attività libero professionale è consentita al di fuori del territorio di competenza del Dirigente veterinario.
Nel territorio di competenza la libera professione è consentita su chiamate del tutto occasionali (una tantum).
Le prestazioni di consulenza e le convenzioni sono ammissibili solo per situazioni poste al di fuori della competenza territoriale del dirigente veterinario.
Considerata la peculiarità della professione e l'esigenza dell'utenza (correlata ad ambiti territoriali disagiati) di disporre di prestazioni medico-veterinarie senza soluzione di continuità, ai dirigenti veterinari è consentito l'esercizio della libera professione intramurale al domicilio del richiedente, purché situato nell'ambito territoriale dell'ASL.
Il consulto è reso esclusivamente nell'Area di appartenenza e, in ogni caso, fuori dall'orario di lavoro.

art. 7

Il Dirigente veterinario che intende esercitare la libera professione intramurale deve presentare formale richiesta al Direttore Generale dell'ASL.
L'autorizzazione dovrà definire i volumi della attività nel rispetto delle esigenze del servizio.
L'autorizzazione si ritiene valida salvo revoca.
La richiesta della prestazione deve essere inoltrata all'Azienda e solo in casi eccezionali per il tramite dei dirigenti che svolgono la libera professione: in quest'ultimo caso il Dirigente deve darne immediata comunicazione all'Azienda.

art. 8

Per le prestazioni dei dirigenti veterinari trovano applicazione le tariffe di cui al D.M. Sanità 22.7.96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le tariffe previste dall'Ordine professionale dei Medici Veterinari, aumentabili sino ad un massimo del 50% in relazione alle spese sostenute dal dirigente, alla complessità della prestazione e alla erogazione della stessa in zone disagiate o particolarmente disagiate.
Per le prestazioni certificate si fa riferimento al tariffario regionale aumentabile fin ad un massimo del 50% in relazione alla tipologia della certificazione richiesta. L'attività prestata in consulenza e/o in convenzione è regolata da appositi accordi fra l'Azienda e l'istituzione interessata.
Le tariffe devono tener conto dell'I.R.A.P. nella percentuale prevista per la quota spettante all'Azienda.

art. 9

La prenotazione delle prestazioni da erogare in regime di libera professione intramuraria da parte dei medici veterinari può essere effettuata dal richiedente presso la segreteria amministrativa del Distretto Veterinario oppure presso il dirigente veterinario al quale si chiede la prestazione che comunicherà successivamente alla segreteria la prenotazione della prestazione.

ALPA c
Vignani
Della Gola
-2-
MIL-FPL
Dott. Angelo Roghini
Vignani
Della Gola
Vignani
Della Gola

Le prestazioni programabili devono, invece, essere registrate preventivamente presso la segreteria amministrativa del Distretto Veterinario.

Le prestazioni a carattere d'urgenza o richieste fuori dall'orario di servizio direttamente al veterinario devono essere registrate presso la segreteria amministrativa del Distretto Veterinario il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta d'intervento, la registrazione viene effettuata direttamente a cura del dirigente veterinario che ha erogato la prestazione.

art. 10

La riscossione dei proventi relativi all'erogazione di prestazioni libero-professionali, tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 4 della L. 3 agosto 2007 n. 120 e delle determinazioni di cui alla D.G.R. n. 5162 del 25 luglio 2007 avviene di norma, attraverso il pagamento con il POS/bancomat.

Tenuto conto delle peculiarità delle prestazioni che spesso si svolgono direttamente presso il domicilio del richiedente o presso gli allevamenti ASL Vallecamonica-Sebino provvederà a fornire al proprio personale medico veterinario, che esercita l'attività di libera professione, i POS *cordless*, previa negoziazione con la società di gestione dei POS per definire le condizioni del servizio richiesto.

In caso di impossibilità di utilizzo del bancomat sarà il dirigente veterinario a consegnare il bollettino con il quale saldare il costo della prestazione.

Il dirigente veterinario che effettua la prestazione presso il domicilio del richiedente e che verifica al momento della stessa una reale situazione di impossibilità al pagamento tramite POS e di difficoltà e disagio al pagamento mediante bollettino di c/c postale potrà in via eccezionale riscuotere direttamente il costo della prestazione.

Per situazione di "difficoltà e disagio" si intendono i seguenti casi:

- le persone anziane
- le situazioni geograficamente disagiate nelle zone montane

Al dirigente veterinario non compete alcuna indennità chilometrica a carico dell'Azienda, in quanto le spese sostenute per gli spostamenti sono addebitate all'utente specificandone l'importo nella bolletta.

Presso l'ufficio cassa dell'Azienda e presso le strutture ove viene svolta la libera professione saranno esposti gli orari della attività libero professionale. Presso il medesimo ufficio cassa saranno disponibili gli elenchi con le tariffe in vigore.

La Direzione Sanitaria curerà l'aggiornamento degli elenchi dei dirigenti autorizzati alla libera professione ed i relativi tariffari.

art. 11

I proventi della libera professione sono così ripartiti:

- quota Amministrazione comprensiva di I.R.A.P. (di cui 3% per F.do Dir. San. Ex art.8 c.1 lett. B e 5% per F.do ex art.8 c.1 lett. c D.M. 28.2.1997)
- quota dirigente singolo o in équipe 80%
- 20%

con o senza strumentari e presidi forniti dall'Azienda o di proprietà del Dirigente Veterinario.

I proventi di cui sopra sono rideterminati nel valore del 25% per l'Amministrazione e 75% per il Dirigente per le attività svolte in libera professione che compaiono contemporaneamente nel tariffario regionale parte A e nel tariffario dell'Ordine per i Medici Veterinari della Provincia di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Foschini

MIL - FPL
-3-
APAC
Mancini
D. Bello
D. Bello
D. Bello

art. 12 L'Azienda non risponde di eventuali danni causati a terzi durante lo svolgimento dell'attività libero professionale, che rientra nella piena responsabilità di chi la esercita, anche se con uso di apparecchiature dell'Azienda.

art. 13 L'Azienda provvederà ad eseguire controlli incrociati per individuare eventuali abusi nonchè sovrapposizioni fra attività istituzionali ed attività svolte in libera professione.
La Direzione sanitaria attraverso un apposito organismo di verifica costituito in forma paritetica fra i Dirigenti sanitari rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza veterinaria e rappresentanti dell'Azienda, terrà monitorato i volumi prestazionali sia in regime ordinario che delle attività libero professionali al fine di valutare:
a) che l'attività ordinaria non risulti diminuita,
b) che l'andamento della attività libero professionale sia in sintonia con gli obiettivi strategici aziendali,
c) il rispetto degli indicatori quali-quantitativi delle attività sia ordinarie che in regime professionale.

art. 14 Il dirigente che esercita solamente l'attività libero-professionale intramurale non necessita del possesso di Partita IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, in quanto le somme pagate vengono direttamente incassate dall'ASL. Detti introiti sono assimilati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

art. 15 Il presente regolamento ha carattere sperimentale con possibilità di apportare le modifiche e le integrazioni che dovessero rendersi necessarie per intervenire nei vari indirizzi normativi o per rispondere a nuove esigenze di funzionalità, sempre nel rispetto delle finalità e degli obiettivi delle attività istituzionali dell'ASL.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Rocchini

MIL-FPL

Donatelli
De...
gno

M...
M...

10/01/14

Il sottoscritto Dr. Walter Bonifacio Vangelisti, Rappresentante Sindacale UMIB, chiede che le seguenti osservazioni vengano allegare, quale parte integrante, al CCIA.

- Al punto 8 del contratto integrativo va comunque ricordato che l'orario notturno è definito per contratto dalle 22 alle 6 ed in quell'orario va pagata l'apposita indennità notturna.

- Non è comunque accettabile un fisso di 4 ore di straordinario in maniera continuativa.

-Bisogna inoltre tenere conto del 12% di turni notturni di cui all'art. 8 del CCNL 2002-2005 il biennio (in questo caso il turno è calcolato 12 ore) a rapporto libero professionale ad euro 480,00 (ogni ora euro 40,00) il cui costo ricade sul bilancio aziendale e non sul fondo accessorio del contratto come lo straordinario.

-In altri termini quelle 4 ore dovrebbero essere pagate euro 160,00 lorde a totale carico dell'Azienda ed il risparmio del fondo accessorio utilizzato differenzialmente o a rimanenza pagato come risultato ai dirigenti!

-Al punto 10 va ricordato che il riposo dopo la notte resta di 11 ore non essendo stata derogata, al momento, la L.n.66/2003. Vedi a questo proposito l'art. 7 del CCNL 2006-2009 I biennio. Non ritengo conveniente accordarsi per meno anche perché il medico che ha fatto il turno notturno tra le 24,00 e le 8,00 ha già adempito al suo debito orario giornaliero (anzi è in credito) e pertanto per tutto il resto della giornata non dovrebbe più lavorare. Non potrebbe certo essere adibito ad un nuovo turno di lavoro notturno ad iniziare dalle 20,00 perché accumulerebbe sino alle 24,00 altre 4 ore di lavoro per un totale nella giornata di 12 ore (8 ore dalle 24 alle 8 + 4 ore dalle 20,00 alle 24,00). Se così fosse queste ore andrebbero comunque pagate euro 40,00 come già ricordato e non certo come lavoro straordinario.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Foschini

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including "Vangelisti", "Bonifacio", and "Foschini".